

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 455 del 11/07/2024

Struttura proponente: AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		Proposta n. 1562 del 11/07/2024	
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 1543 sita in comune di Cellere, assegnata al sig. Francesco Angelone o Angeloni ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 11/07/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 11/07/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 11/07/2024</i>	<i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 11/07/2024</i>	<i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i>

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 1543 sita in comune di Cellere, assegnata al sig. Francesco Angelone o Angeloni ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario Robusto, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 5 aprile 1955, rep. n. 5663, registrato a Valentano il 26 aprile 1955, al n. 1013, Vol. XX e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 3 maggio 1955, al n. 2663 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Francesco Angelone o Angeloni, nato a Rocca d'Evandro (Caserta) il 28 giugno 1924, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 1543, sito in comune di Cellere, località Roggi, della superficie di ha 03.04.00, distinto in catasto alla Sez. III con il mappale n. 33/2/A2, confinante con proprietà privata, accesso, quote 1539 e 1544. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1954;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 23 febbraio 1973, rep. n. 13901, registrato a Roma l'8 marzo 1973, al n. 5641, vol. 3331 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 10 marzo 1973, al n. 3162 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 1879/CE/A del 21 novembre 1972, ha concesso, al sig. Francesco Angelone o Angeloni, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota n. 1543, sita in comune di Cellere, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 4, particella 12 per la superficie di ha 03.10.70;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 12 ottobre 1973, rep. n. 16145, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 12 novembre 1973, al n. 9871 del Registro Particolare, il sig. Francesco Angelone o Angeloni, sopra generalizzato, ha venduto, al sig. Francesco Paoletti, nato a Cellere il 18 luglio 1926, il quale ha accettato ed acquistato il terreno sito in comune di Cellere costituito dalla quota n. 1543, sopra catastalmente descritto. La parte venditrice ha provveduto a notificare la vendita sia all'Ente Maremma che

ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti i quali non hanno aderito alla proposta, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Viterbo con nota in data 8 settembre 1973 ha riconosciuto all'acquirente la qualifica di coltivatore diretto;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Francesco Paoletti, avvenuto in data 18 novembre 2005, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo in data 21 luglio 2006, al n. 31, Volume 1289, sono stati dichiarati eredi del de cuius la moglie Maria Forati, nata a (omissis) ed i figli Pietro Paoletti, nato a (omissis), Girolamo Paoletti, nato a (omissis), Ruggero Paoletti, nato a (omissis);

CONSTATATO che, a seguito del decesso della sig.ra Maria Forati, avvenuto in data 21 novembre 2005, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo in data 21 luglio 2006, al n. 32, Volume 1289, sono stati dichiarati eredi del de cuius i figli Pietro, Girolamo e Ruggero Paoletti, sopra generalizzati;

ATTESO che, con atto di divisione ereditaria a rogito dr. Adriano Castaldi, notaio in Toscana, del 6 marzo 2012, rep. n. 19315, registrato a Viterbo il 15 marzo 2012, al n. 2429, Mod. 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 16 marzo 2012, al n.2593 del Registro Particolare, i sigg. Pietro, Girolamo e Ruggero Paoletti, sopra generalizzati, hanno sciolto la comunione tra loro esistente sui beni di loro proprietà e, a tacitazione di ogni diritto o pretesa loro spettante sulla massa divisionale, hanno provveduto all'assegnazione di una porzione ciascuno. Al sig. Pietro Paoletti è stato assegnato il fondo costituito dalla quota n. 1543;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Pietro Paoletti con istanza dell'8 febbraio 2024, prot. n. 3253, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1684 del 4 luglio 2024 redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici, dalla lettura della cartografia catastale, segnalano l'esistenza di una linea tratteggiata che potrebbe essere attribuita a servitù gravante sulla particella in argomento;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 925 del 22 aprile 2024 redatta dal tecnico incaricato, relativa alla quota n. 1543, sita in comune di Cellere foglio 4, particella 12 per la superficie di ha 03.10.70;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 925 del 22 aprile 2024;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Francesco Angelone o Angeloni, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 5 aprile 1955, rep. n. 5663, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Cellere al foglio 4, particella 12 per la superficie di ha 03.10.70, costituente la quota n. 1543, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA****P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie**

EB/eb

RELAZIONE**Assegnatario:** sig. Francesco Angelone o Angeloni, nato a Rocca d'Evandro (Caserta) il 28 giugno 1924;**Matricola:** n. 49/B;**Contratto:** del 5 aprile 1955, rep. n. 5663;**Quota:** n. 1543, sita in comune di Cellere, località Roggi, di ha 03.10.70;**Dati Catastali:** foglio 4, particella 12;**Confini:** proprietà privata, accesso, quote 1539 e 1544.

Con istanza dell'8 febbraio 2024, prot. n. 3253, l'avente titolo, il sig. Pietro Paoletti, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 1543, sito in comune di Cellere si è provveduto a richiedere con nota prot. 1034 del 3 maggio 2024 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 1684 del 4 luglio 2024, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. I tecnici, dalla lettura della cartografia catastale, segnalano l'esistenza di una linea tratteggiata che potrebbe essere attribuita a servitù gravante sulla particella in argomento.

Con nota prot. 925 del 22 aprile 2024 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 10 luglio 2024

ISTRUTTORE
Eurosia Bonci
f.to Eurosia Bonci